



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 29 dicembre 2020 n.12**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 22 dicembre 2020 n.220;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 dicembre 2020;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO - LEGGE 22 DICEMBRE 2020 N. 220 - MISURE DI INCENTIVAZIONE AI FLUSSI TURISTICI E DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE RICETTIVE**

### **Art. 1** *(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento detta le disposizioni attuative del Decreto - Legge 22 dicembre 2020 n.220 "Misure di incentivazione ai flussi turistici e di sostegno per le strutture ricettive".

### **Art. 2** *(Istituzione del "Voucher Vacanza San Marino")*

1. Al fine di avviare le azioni di sostegno alla domanda turistica incoming sul territorio della Repubblica di San Marino è istituita l'offerta "Voucher Vacanza San Marino" e la relativa campagna di comunicazione a supporto, unitamente ai meccanismi di gestione degli incentivi connessi alla promozione dell'offerta.

### **Art. 3** *(Caratteristiche della misura incentivante e del "Voucher Vacanza San Marino")*

1. Nei primi mesi del 2021 verrà lanciata una campagna di comunicazione per promuovere i pernottamenti a San Marino con l'offerta "Voucher Vacanza San Marino". L'offerta "Voucher Vacanza San Marino" prevede tre pernottamenti presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sammarinesi aderenti all'iniziativa, con un pernottamento a carico dell'Ufficio del Turismo, uno a carico dell'operatore e uno a carico del cliente.

2. L'offerta "Voucher Vacanza San Marino" può essere acquistata a partire dall'avvio operativo della misura di incentivazione fino al 31 maggio 2021 e il cliente potrà usufruirne fino al 9 gennaio

2022: tali termini potranno essere eventualmente prorogati dal Congresso di Stato. Le offerte dovranno prevedere tariffe per i pernottamenti, con eventuale trattamento comprensivo di colazione, nel rispetto dei minimi e dei massimi previsti dall'ordinanza vigente adottata in base all'articolo 7 della Legge 31 ottobre 1994 n. 89 e successive modifiche.

3. Qualora il periodo di permanenza fosse maggiore di tre pernottamenti, non sarà possibile cumulare più voucher, quindi rimane a carico dell'operatore e dell'Ufficio del Turismo un solo pernottamento per ciascuno.

#### **Art. 4**

*(Il soggetto attuatore della misura incentivante)*

1. L'Ufficio del Turismo individuerà un soggetto attuatore della misura di incentivazione descritta all'articolo 3 che avrà il compito di:

- ideare e declinare la campagna di comunicazione, sulla base degli input dell'Ufficio del Turismo;
- supportare le strutture ricettive, soprattutto quelle sprovviste di portali di booking on-line, a promuovere e finalizzare l'attività di vendita dell'offerta promozionale;
- monitorare le attività di vendita da parte delle strutture ricettive aderenti all'iniziativa dando periodico riscontro all'Ufficio del Turismo;
- distribuire le risorse destinate agli incentivi per le strutture ricettive messe a disposizione dall'Ufficio del Turismo, al fine di coprire i costi del pernottamento a carico della parte pubblica, in base ai criteri e tempistiche preventivamente definite.

2. Il soggetto attuatore viene identificato tra i soggetti di cui l'Ufficio del Turismo si avvale abitualmente per la fornitura di servizi di natura turistica e con esso viene stipulato apposito contratto per definire le modalità operative di cui sopra.

#### **Art. 5**

*(Le fasi di sviluppo della gestione della misura incentivante)*

1. Le fasi di sviluppo della gestione della misura incentivante sono:

- a) individuazione da parte dell'Ufficio del Turismo del soggetto attuatore cui affidare tramite contratto di fornitura di servizi i compiti definiti all'articolo 4;
- b) definizione da parte del Congresso di Stato del plafond massimo da destinare agli incentivi per il tramite del soggetto attuatore, che riceverà periodicamente i trasferimenti delle risorse da erogare alle strutture ricettive, in base a quanto stabilito in apposito contratto con l'Ufficio del Turismo;
- c) invio da parte dell'Ufficio del Turismo di formale richiesta di adesione a tutte le strutture ricettive, in cui vengano descritte le modalità operative di gestione della misura e le condizioni per l'adesione, ivi inclusi i limiti sulla cumulabilità dei voucher per ogni singolo cliente e sulla ripetibilità in più periodi, fermo restando il divieto di acquisto dei voucher da parte di tutti i dipendenti e gli amministratori delle strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa;
- d) ricezione delle adesioni delle strutture ricettive ed esame delle proposte di offerta per la relativa approvazione da parte dell'Ufficio del Turismo, sentita la Segreteria di Stato per il Turismo, ai fini della promozione dei "Voucher Vacanza San Marino"; le strutture ricettive dovranno altresì fornire indicazioni circa gli eventuali periodi/giorni di esclusione dell'utilizzo del voucher da parte del cliente;
- e) pianificazione dell'esposizione della campagna su adeguati mezzi di comunicazione e avvio della stessa da parte dell'Ufficio del Turismo, utilizzando qualora possibile risorse economiche già preventivamente autorizzate;
- f) vendita da parte delle strutture ricettive dell'offerta "Voucher Vacanza San Marino" entro il 31 maggio 2021 e trasmissione tempestiva del rendiconto al soggetto attuatore ai fini di un corretto e costante monitoraggio del consumo del plafond incentivi autorizzato;

- g) trasmissione periodica, da parte delle strutture ricettive al soggetto attuatore, del rendiconto della fruizione dei pernottamenti da parte dei clienti;
  - h) erogazione periodica degli incentivi da parte del soggetto attuatore alle strutture ricettive in base alla rendicontazione dei pernottamenti effettivamente fruiti dai clienti.
2. Con circolare dell'Ufficio del Turismo sono definiti tutti gli aspetti operativi di dettaglio non normati nel presente Regolamento e funzionali ad un'ottimale implementazione della misura incentivante e della promozione dell'offerta "Voucher Vacanza San Marino".

**Art. 6**  
*(Pubblicità)*

1. Per l'attività di divulgazione dell'iniziativa verrà utilizzato il sito [www.visitsanmarino.com](http://www.visitsanmarino.com). E' tuttavia consentito a tutte le strutture partecipanti e al soggetto attuatore promuovere l'iniziativa ai fini della vendita del "Voucher Vacanza San Marino" attraverso i propri sistemi di comunicazione, fatto salvo l'utilizzo del layout/format che verrà ideato nell'ambito della campagna di comunicazione. Le modalità operative circa l'attività pubblicitaria verranno successivamente definite dall'Ufficio del Turismo.

**Art. 7**  
*(Copertura economica)*

1. Ai sensi dell'articolo unico, comma 2, del Decreto – Legge 22 dicembre 2020 n.220 il plafond a copertura degli incentivi trova imputazione sul cap. 1-7-4040 "Promozione turistica, marketing e comunicazione" ed è deliberato dal Congresso di Stato. Gli incentivi erogati non potranno superare la soglia stanziata, salvo ulteriori deliberazioni di spesa integrative senza le quali la promozione si intenderà conclusa. E' altresì stanziato un plafond specifico per gestire eventuali "riprotezioni" a favore di clienti, sempre tramite il soggetto attuatore, in caso di fallimenti o chiusure di strutture presso le quali siano stati prenotati i "Voucher Vacanza San Marino" che non si siano potuti utilizzare.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2020/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*